

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DELL'UNIONE DELL'AREA CASERTA SUD-OVEST
“C.S.O.”

SOMMARIO

TITOLO I°
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni preliminari e generali

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Luogo delle adunanze consiliari
- 3 Funzioni rappresentative

CAPO II

Ufficio di Presidenza - Gruppi consiliari - Commissioni Consiliari - Rappresentanti dell'Unione

- 4 Ufficio di Presidenza
- 5 Costituzione dei gruppi consiliari
- 6 Conferenze dei capigruppo
- 7 Commissioni consiliari
- 8 Nomina e designazione di Consiglieri e di rappresentanti dell'Unione

CAPO III

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

- 9 Diritti dei Consiglieri
- 10 Mozioni
- 11 Interpellanze
- 12 Interrogazioni
- 13 Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta
- 14 Diritto all'informazione dei Consiglieri
- 15 Pubblicizzazione dell'azione dei Consiglieri

CAPO IV

Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno

- 16 Convocazione del Consiglio
- 17 Distinzione della seduta
- 18 Proposta di iscrizione all'ordine del giorno
- 19 Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione. Modalità e termini
- 20 Ordine del giorno
- 21 Deposito degli atti per la consultazione

CAPO V

Presidenza e segreteria dell'adunanza

- 22 Disciplina delle adunanze
- 23 Persone ammesse nella sala delle adunanze - comportamento del pubblico
- 24 Segreteria dell'adunanza

CAPO VI

Delle sedute del Consiglio

- 25 Scrutatori - nomina - funzioni
- 26 Verifica numero legale
- 27 Ordine dei lavori
- 28 Apertura della discussione
- 29 Intervento dei Consiglieri
- 30 Disordini in aula
- 31 Fatto personale
- 32 Questione pregiudiziale e sospensiva
- 33 Mozione d'ordine
- 34 Disciplina dei Consiglieri
- 35 Disciplina del pubblico
- 36 Chiusura della discussione

CAPO VII

Delle votazioni

37 Votazione palese

38 Votazione segreta

39 Astensione dei Consiglieri

CAPO VIII

Dei verbali delle sedute

40 Verbale delle sedute

41 Approvazione, rettifiche, deposito del verbale

42 Comunicazione delle deliberazioni del Consiglio

TITOLO II°
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Capo I

Disposizioni preliminari e generali

43 Oggetto del regolamento

44 Luogo delle adunanze

Capo II

Competenze – organizzazione – funzionamento

45 Competenze della Giunta

46 Organizzazione della Giunta

47 Funzionamento della Giunta

Capo III

48 Pubblicazione - comunicazione delle deliberazioni

Capo IV

Disposizioni finali

49 Approvazione - entrata in vigore - pubblicità del regolamento

TITOLO 1°
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione in relazione al disposto dell'art.7 e dell'art.32, comma 4) del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267.

Art.2 - Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio, di regola, si riunisce nell'apposita sala sede del Consiglio Comunale di Grazzanise.

2. E' possibile, tuttavia, che il Consiglio si riunisca in luoghi diversi, purché ricompresi negli ambiti territoriali dei Comuni che partecipano all'Unione, previo avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale, così come prevede l'art.2, comma 2, lett. C, del D.P.C.M. 3 giugno 1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3 – Nomina rappresentanti. Funzioni rappresentative

1. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio dei Comuni dell'Unione; decorso inutilmente tale termine, il Direttore e/o il Segretario dell'Unione farà richiesta al competente organo di attivazione della procedura sostitutiva di cui all'art.50, comma 9) del D.L.gs 267/00.

2. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione.

3. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.

4. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

5. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono irrevocabili ed hanno effetto dalla data di adozione della deliberazione di sostituzione da parte del Consiglio Comunale competente.

6. I Consiglieri dell'Unione possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione dell'Unione, nonché a quelle cui la stessa aderisce.

7. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

CAPO II
UFFICIO DI PRESIDENZA - GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI -
RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE

Art.4 – Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- il Presidente del Consiglio, eletto ai sensi dell'art.13 dello Statuto;
- due Consiglieri, di cui almeno uno in rappresentanza dei gruppi di minoranza, eletti, a scrutinio segreto e con voto limitato, dal Consiglio subito dopo l'elezione del Presidente.

2. Il Presidente nomina, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, un vice-Presidente, dandone comunicazione al Consiglio.

Art.5 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I Consiglieri eletti possono costituirsi in gruppi consiliari, in tal caso, devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno sei Consiglieri.

3. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio.

4. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

5. In caso di assenza del capigruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

Art.6 - Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio dell'Unione, con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione possono partecipare il segretario o funzionari, se richiesti dal Presidente.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la Giunta dell'Unione assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

Art.7 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- consultive permanenti;
- consultive straordinarie di studio;
- di inchiesta.

2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

Art.8 - Nomina e designazione di consiglieri e di rappresentanti dell'Unione

1. Per la eventuale nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazione l'art. 42, comma 2) lett. m) e l'art.50, commi 8) e 9), del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Art.9 - Diritti dei consiglieri

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività dell'Unione e fare raccomandazioni.

2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e dai relativi decreti ministeriali o interministeriali di attivazione.

3. L'Unione per la tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, ai componenti della Giunta Esecutiva, al Vice Presidente, al Presidente, al Segretario, al Direttore, ai Dirigenti e Funzionari che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Unione stessa e purché non emergano responsabilità a carico degli stessi.

Art.10 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione dell'Unione sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio di merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Presidente o della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 gg. quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

4. Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Presidente o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.

Art.11 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta scritta.

Art.12 - Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Presidente o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un argomento determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Presidente accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 gg. dalla protocollazione;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Presidente, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno sei Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:

a) l'interrogante illustra l'interrogazione;

b) il Presidente o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;

d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art.13 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

Art.14 - Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri per acquisire notizie ed informazioni utili all'esplicazione del proprio mandato hanno accesso agli uffici dell'Unione ed a quelli degli enti e delle aziende dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissati in via generale dal Presidente.

2. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dall'Unione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che su proposta del segretario o del responsabile del servizio, il Presidente non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione dell'Unione o delle persone, adeguatamente motivato.

3. Infine, in attuazione di quanto previsto all'art.125 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267, i consiglieri hanno diritto di consultare gli originali delle deliberazioni giuntali e delle determinazioni trasmesse in elenco, con facoltà di trarne copia autentica, in esenzione da bollo, sulla quale sarà riportata la dichiarazione che la stessa viene rilasciata ai sensi della normativa sopra richiamata.

Art.15 - Pubblicizzazione dell'azione dei consiglieri

1. L'Unione disporrà, all'interno degli Albi Pretori e degli spazi pubblici dei Comuni dell'Unione, l'utilizzo di appositi spazi da mettere a disposizione dei singoli consiglieri e/o gruppi consiliari per consentire agli stessi di rendere edotta la collettività delle loro azioni in funzione del loro mandato.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art.16 - Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente del Consiglio. Per la prima seduta consiliare, la convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente della Conferenza dei Sindaci.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;

- l'orario di chiusura dei lavori
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilito l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 gg., quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.17 – Distinzione delle sedute – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti – di prima convocazione – di seconda convocazione – pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie e sedute straordinarie** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: regolamenti di competenza del Consiglio, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute sia di prima che di seconda convocazione, il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di ventiquattro ore da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.

5. **Seduta pubblica e segreta:** di norma, le sedute del Consiglio sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art.18 – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art.19 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale di ciascun Comune dell'Unione, al domicilio dei consiglieri:

- a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni liberi;
- b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni liberi;
- c) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione; in tal caso all'avviso sarà allegata tutta la documentazione necessaria per un idoneo preventivo esame della pratica, eccezione fatta per gli elaborati tecnici non fotocopiabili.

2. Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questa Unione. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio di ciascuno dei Comuni dell'Unione, e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- ai revisori dei conti;
- ai responsabili degli uffici;
- alla Prefettura;

- alla stazione dei Carabinieri competente del Comune ove è convocato il Consiglio.

6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 20 – Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Presidente dell'Unione.

2. Hanno la precedenza:

1° le comunicazioni del Presidente;

2° le interrogazioni;

3° le mozioni;

4° le interpellanze;

5° l'approvazione del verbale della seduta precedente;

6° le proposte delle autorità governative;

7° le proposte dell'autorità regionale;

8° le questioni attinenti gli organi istituzionali;

9° le proposte del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri;

10° da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di ogni membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente art. 19.

Art. 21 – Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del D.L.gs 267/00, corredata di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare e/o di chiedere copia gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO V PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 22 - Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari per la disciplina dell'ordine pubblico all'interno della sala consiliare, in occasione delle sedute consiliari, spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla forza pubblica di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nella sala se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, la Presidenza è assunta dal vice - Presidente e, in assenza di questi dal Consigliere componente dell'Ufficio di Presidenza, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

Art. 23 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alla seduta nella parte ad esso riservata.

2.Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla forza pubblica ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3.Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nella spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4.Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consigliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

5.Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione e di disapprovazione.

Art.24 - Segreteria dell'adunanza

1.Il Segretario dell'Unione, partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2.In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni sono svolte da un Segretario in servizio in uno dei Comuni dell'Unione individuato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.

3.Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi dell'Unione.

4.Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

5.Nel caso in cui il Segretario deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere designato dal Presidente del Consiglio.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.25 - Scrutatori - Nomina - Funzioni

1.Dichiarata aperta la seduta il Presidente, qualora nell'ordine del giorno siano presenti argomenti che richiedano la votazione per scrutinio segreto, designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle suddette votazioni segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2.La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

4.Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

Art.26 – Verifica numero legale

1.Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.

2.La presenza del numero legale, fatta per appello nominale, deve essere accertata prima di ogni votazione dal Segretario dell'Unione e comunicata, verbalmente, al Presidente del Consiglio.

3.Ogni Consigliere può richiedere, verbalmente, nel corso della seduta che il Presidente accerti la verifica del numero legale.

Art.27 - Ordine dei lavori

1.Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

2.Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

3.Il Consiglio, su proposta del Presidente, e sempre che siano presenti tutti i consiglieri assegnati, può deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno se la proposta è acclarata all'unanimità.

Art.28 – Apertura della discussione

1.La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente che enuncia l'oggetto della proposta.

2.La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è fatta dal Presidente o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente. Per esigenze di carattere tecnico e/o giuridico, la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro Funzionario dell'Unione.

Art.29 – Intervento dei Consiglieri

1.I Consiglieri che intendono parlare su di una delibera, all'ordine del giorno in senso tecnico, debbono fare richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

2. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi dal tema e senza, comunque, superare il limite di tempo massimo di dieci minuti.

3. Solo al Presidente è concesso di interrompere chi parla per richiamarlo al rispetto del regolamento, o per impedire divagazioni. Se il Presidente richiama all'ordine due volte il Consigliere e questi persiste nel divagare, può togliergli la parola.

4. Nessun Consigliere può prendere la parola più di una volta nel corso della stessa discussione se non per mozione d'ordine, per fatto personale, per chiamata in causa, per dichiarazione di voto.

5. I Consiglieri parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti all'Assemblea o al Presidente. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo tra i Consiglieri.

Art.30 – Disordini in aula

1. Qualora insorga un tumulto in aula e risultino vani i richiami del Presidente all'ordine, questi lascia il proprio seggio sospendendo ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla.

Art.31 – Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su di una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art.32 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione.

3. Nelle discussioni sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola oltre al proponente, non più di un rappresentante di ogni gruppo consiliare che lo richieda e, comunque, tutti per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art.33 – Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente regolamento relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

2. Sulla mozione d'ordine, oltre al proponente, possono intervenire soltanto un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti.

3. Il Consiglio decide sulla mozione d'ordine con votazione per alzata di mano.

Art.34 – Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono osservare, nelle sedute, un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.

2. Se un Consigliere usa parole sconvenienti od offensive, oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

3. Se il Consigliere al quale è stato formulato il richiamo, persiste nel suo atteggiamento, oppure, ricorre ad ingiurie avverso il Presidente, gli Assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta.

4. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione dei provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano.

Art.35 – Disciplina del pubblico

1. Qualora le persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli Agenti di Polizia Municipale di espellere gli autori del disordine. Qualora questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta a meno che il Consiglio non deliberi di proseguire la seduta senza la presenza del pubblico.

Art.36 – Chiusura della discussione

- 1.Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
- 2.Successivamente nessun Consigliere può ottenere la parola se non per semplice dichiarazione di voto per la quale non può essere concesso un tempo superiore ai cinque minuti. A tale limite è possibile derogare nei casi di acclarata importanza concordati nella Conferenza dei capi – gruppo. Se nella Conferenza dei capi – gruppo non si addiviene ad alcun accordo, il Presidente del Consiglio decide sulla durata del tempo da dedicare ad ogni intervento.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art.37 – votazione palese

- 1.La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere riconosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
- 2.La votazione palese è la regola e può farsi appello nominale ad alta voce o per alzata e seduta.
- 3.Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con la quale si intenderà respinta la proposta. Ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante contro prova, invertendo il modo di indicazione del voto.
- 4.Nella votazione per appello nominale, il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello dei Consiglieri, questi rispondono "sì" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.
- 5.Nella votazione per alzata e seduta, i Consiglieri che approvano alzano la mano o si levano in piedi. I Consiglieri che si astengono ne fanno espressa menzione.

Art.38 – votazione segreta

- 1.La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
- 2.Sono assunte in seduta segreta ed a votazione segreta, le deliberazioni che importano di necessità la formulazione di giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
- 3.Sono assunte in seduta pubblica con voto segreto, le deliberazioni che concernono persone, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
- 4.La votazione segreta deve avere luogo con il sistema delle schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "SI" o "NO" sulla scheda.
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di colui o coloro in favore dei quali si intende votare. È consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei candidati. In tal caso i Consiglieri dovranno depennare i nomi dei candidati che non intendono votare e lasciare solo il nome del candidato a favore del quale intendono votare.
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca.
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna. Lo spoglio è fatto dal Presidente del Consiglio con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario.

Art.39 – Astensione dei Consiglieri

- 1.I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.
- 2.I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali dallo stesso amministrate o soggette alla sua vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o di loro parenti o affini fino al 4° grado o di conferire impieghi ai medesimi.

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art.40 – Verbale delle sedute

- 1.Il processo verbale delle adunanze consiliari è steso, sotto la cura del Segretario, dal responsabile dell'Ufficio di Segreteria. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di

scioglimento dell'adunanza da parte del Presidente. In esso sono documentate le fasi più importanti di svolgimento dei lavori del Consiglio e la esternazione della volontà espressa dall'assemblea sui singoli argomenti discussi.

2. Oltre all'indicazione del giorno, se trattasi di seduta pubblica o segreta, dell'ora dell'adunanza, il verbale deve contenere i nominativi dei Consiglieri presenti, l'indicazione dei voti favorevoli ad ogni proposta, i nominativi degli astenuti, dei contrari ed i profili essenziali dello svolgimento della discussione esplicitati dal responsabile della Segreteria sulla base della registrazione su nastro magnetico dei lavori del Consiglio.

3. Gli interventi dei Consiglieri restano riportati integralmente sui nastri magnetici che sono depositati presso la Segreteria. I Consiglieri avranno facoltà di far inserire, avanzando richiesta in tal senso al Segretario, nel verbale interventi specifici presentati per iscritto, seduta stante, ed aventi la forma di dichiarazione.

4. Ciascun Consigliere può valersi del diritto di far constatare del suo voto e dei motivi del medesimo, in questo caso ha facoltà di depositare una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al Segretario l'inserzione integrale nel processo verbale.

5. Gli estratti del processo verbale dei lavori del Consiglio sono atti che sostanziano le deliberazioni dell'organo e sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni uso consentito dalle vigenti norme. Essi contengono:

- l'ora di inizio seduta;
- l'elenco dei Consiglieri presenti al voto;
- l'elenco degli Assessori presenti all'inizio della seduta;
- il nome del Presidente del Consiglio che dirige i lavori;
- il nome del Segretario o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio;
- i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni;
- il testo del preambolo e del dispositivo della delibera.

Art.41 – Approvazione, rettifiche, deposito del verbale

1. Di norma, il processo verbale è letto nella seduta successiva all'adunanza ed approvato dal Consiglio.

2. Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione del verbale che viene depositato presso la Segreteria dell'Unione e di chiedere, nel corso dell'adunanza successiva, in cui lo stesso viene approvato, eventuali rettifiche, perfezionamenti o precisazioni del testo elaborato a cura della Segreteria, per chiarire o correggere il pensiero che risulta essere stato espresso nella seduta precedente. Non è ammessa, però, alcuna richiesta di riapertura della discussione sugli oggetti già trattati.

3. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.42 – Comunicazione delle deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Unione vanno trasmesse, a cura del responsabile della Segreteria dell'Unione, contestualmente all'affissione all'Albo dell'Unione, ai Comuni costituenti l'Unione perché provvedano all'affissione delle stesse nei rispettivi Albi.

2. Le deliberazioni sono inserite sul sito internet dell'Unione allorché allestito.

TITOLO II DELLA GIUNTA DELL'UNIONE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art.43 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento della Giunta dell'Unione per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute.

Art.44 – Luogo delle adunanze

1. La Giunta, di regola, si riunisce, a mente dell'art. 5 dello Statuto, nella sede della Casa Comunale di Marcianise.

2. E' possibile, tuttavia, che la Giunta si riunisca in luoghi diversi, purché ricompresi negli ambiti territoriali dei Comuni che partecipano all'Unione.

CAPO II COMPETENZE – ORGANIZZAZIONE - FUNZIONAMENTO

Art.45 - Competenze della Giunta

- 1.La Giunta, ai sensi dell'art.15 dello Statuto, collabora con il Presidente per raggiungere gli obiettivi programmatici e le finalità previste dallo stesso Statuto.
- 2.La Giunta compie tutti gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio, quelli che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti al Presidente o riservate al Segretario o ai Funzionari.
- 3.Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 4.Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art.46 - Organizzazione della Giunta

- 1.La Giunta svolge collegialmente le proprie competenze.
- 2.Il Presidente dell'Unione può conferire agli Assessori attribuzioni in materie specifiche e compiti di coordinamento di settori omogenei di attività.

Art.47 - Funzionamento della Giunta

- 1.La Giunta è convocata dal Presidente, che la presiede e fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.
- 2.Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 3.La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, tranne il caso in cui si tratti di deliberare su persone. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
- 4.Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5.Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta e sottoscrive le deliberazioni adottate unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente gli astenuti ed i contrari in sede di votazione.
- 6.La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

CAPO III DELLE DELIBERAZIONI

Art.48 – Pubblicazione e comunicazione delle deliberazioni

- 1.Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, a cura del responsabile dell'Ufficio a tanto preposto, all'Albo dell'Unione e, contemporaneamente, trasmesse in elenco, ai sensi dell'art.125 del D.L.gs 267 del 18/8/00, ai capi gruppo consiliari. I testi sono consultabili presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dove sono depositati dal responsabile dell'Ufficio.
- 2.Le deliberazioni sono trasmesse, per la pubblicazione nei rispettivi Albi, ai Comuni facenti parte dell'Unione.
- 3.Le deliberazioni sono inserite sul sito internet dell'Unione allorché allestito.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART.49 – Approvazione, entrata in vigore e pubblicità del regolamento

- 1.Il presente regolamento è approvato, ai sensi dell'art.38 dello Statuto dell'Unione, dalla Conferenza dei Sindaci, in modo da consentirne l'applicazione sin dalla seduta di insediamento del Consiglio dell'Unione e garantire il regolare svolgimento della stessa.
- 2.Il regolamento entra in vigore successivamente alla sua contestuale pubblicazione, per giorni quindici, negli Albi Pretori dei Comuni costituenti l'Unione. Ciascun Comune provvederà a rimettere al Comune di Grazzanise, quale Comune capo fila, il relativo certificato di pubblicazione.
- 3.Il regolamento, unitamente allo Statuto ed agli altri regolamenti che saranno adottati dagli Organi deliberanti dell'Unione sono inseriti sul sito internet dell'Unione allorché allestito.